LEGALAB
STUDIO LEGALE

PRATO 59100 - Via G. Catani, 37
FIRENZE 50144 - Via Masaccio, 191
MILANO 20121 - Via Montenapoleone, 8
NEW YORK (*USA Desk*) 10022 - Madison Avenue, 551

Contact Center:

Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.it

AVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.it

AVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.it

AVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.it

AVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.it

NICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.it

AVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.it

AVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.it

AVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.it

AVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.it

AVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.it

AVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.it

AVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.it

AVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.it

AVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.it

DOTT. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.it

DOTT. GIANNI RISALITI
gianni.risaliti@legalab.it

DOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.it

ORDINANZA N. 50 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA

Con l'**Ordinanza n. 50 del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 3 maggio 2020** sono state introdotte "*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Il mancato rispetto delle misure previste nelle Ordinanze regionali comporta le **sanzioni** previste dall'**art. 4 del D.L. 25 marzo n. 19**.

Si riporta, in sintesi, il contenuto dell'Ordinanza, suddiviso come segue:

(1) misure di contenimento;
(2) sanzioni.

(1) MISURE DI CONTENIMENTO

TEMA	MISURE
Spostamenti	Sono consentiti gli spostamenti: (a) motivati da **comprovate esigenze lavorative**; (b) motivati da **situazioni di necessità**; (c) per motivi di **salute**; (d) per incontrare i **congiunti**; (e) per il rientro presso il proprio **domicilio**, **abitazione**, **residenza** in Toscana (solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia); (f) per raggiungere **seconde case**, **camper** o **roulotte**, **imbarcazioni** di proprietà e **altri manufatti** per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene (lo spostamento dovrà essere individuale, limitato al territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale);

	(g) individuali per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, nell'ambito dei confini provinciali. **N.B.** Non è consentito il rientro in Toscana verso la seconda casa utilizzata per le vacanze.
Attività sportiva	• È consentito svolgere le **attività sportive** in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. • È possibile l'**accompagnamento da parte di una persona** nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. • L'attività va svolta nel rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.**
Attività motoria	• È consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, **attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione**, senza uso di altri mezzi di trasporto. • Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale.
Attività agricole	È consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per lo **svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere** alle seguenti condizioni: (a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato; (b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale; (c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; (d) per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 e 11 del DPGR 48/R/2003.
Addestramento cavalli e cani	È **consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento**, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l'addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della L.R. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017, all'interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione.
Uso imbarcazioni per attività sportiva	L'uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all'ormeggio in giornata.
Toelettatura animali da compagnia	È **consentito lo svolgimento dell'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia**, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall'ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell'animale.
Ristorazione	È **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto, nonché la **ristorazione con**

	asporto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione *online* o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto.
Aziende agrituristiche	È **consentita** alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la **somministrazione di alimenti e bevande** alle medesime condizioni di cui al punto precedente.
Calzature per bambini	È **consentita la vendita delle calzature per bambini** sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini.
Distribuzione di carburante	È **consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio** e derogare a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della L.R. 62/2018 in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.
Filiera imbarcazioni e rimessaggio	Sono **consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto** quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa.
Altre attività	Per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all'obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno **1 metro**. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,80 metri.

(2) SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento dell'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**.

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le **infrazioni commesse prima del 25.03.2020** sono punite con una **sanzione amministrativa pari a € 200**.

Differentemente, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima** (30 giorni).

LEGALAB
STUDIO LEGALE

SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti e dall'Ordinanza in esame (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di "Misure di contenimento e sanzioni Covid -19")	*Sanzione amministrativa:* **pagamento di una somma da € 400 a € 3.000** (salvo che il fatto non costituisca reato).
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti mediante l'utilizzo di un veicolo	*Sanzione amministrativa*: **pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo**.
Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	*Sanzione penale*: **reclusione da 1 a 6 anni.**
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) **Art. 452 c.1 n.2 c.p.**	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	*Sanzione penale*: **reclusione da 3 mesi a 18 mesi** e **ammenda da € 500 a € 5.000.** Salvo il più grave reato *ex* art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti e dall'Ordinanza in esame (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di "Misure di contenimento e sanzioni Covid -19")	*Sanzione amministrativa*: **pagamento di una somma da € 400 a € 3.000**, con l'applicazione della sanzione accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**